

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 170 DEL 31/10/2022

Oggetto: spese di registrazione sentenza n. 60/2018 Tribunale di Gela causa Cudia Pietro Antonio c/ Consorzio di Bonifica 5 Gela - impegno di spesa e liquidazione per pagamento cartella n. 299 2020 00131430 78 001 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione .

L'anno duemilaventidue il giorno 31 del mese di OTTOBRE presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, sita in Palermo via G.B. Lulli n. 42, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo - contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 dell'1 luglio 2020 con la quale il periodo transitorio, già istituito con la citata deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017, è stato prorogato fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota con prot. n° 143772 del 04.10.2022, assunta al protocollo consortile al n° 2614 del 05/10/2022, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii., la gestione provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 31/10/2022;

VISTA la cartella di pagamento n. 299 2020 00131430 78 001 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Trapani ed acquisita al protocollo n. 2319 del 05/09/2022, dell'importo di € 295,18 a seguito iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Caltanissetta – Ufficio territoriale di Gela, relativamente all'imposta di registrazione sentenza n. 60/2018 del Tribunale di Gela causa Cudia Pietro Antonio c/ il Consorzio di Bonifica 5 Gela, da versare entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di notificazione;

CONSIDERATO che la spesa di registrazione di un provvedimento giudiziario deve qualificarsi come spesa di giudizio, come tale, sottoposta al principio della soccombenza stabilito ai sensi del codice di procedura civile;

CONSIDERATO che in relazione al predetto provvedimento giudiziale il pagamento, fermo il vincolo di solidarietà che lega le parti con riguardo all'obbligazione fiscale, è da porsi a carico della parte soccombente nel giudizio;

DATO ATTO che il Consorzio ha richiesto a Cudia Pietro Antonio, quale parte processuale soccombente, il pagamento della cartella in questione giusta consortile prot. n. 2677 del 11/10/2022, di seguito a precedente altra consortile prot. n. 2786 del 15/11/2019, entrambe ad oggi rimaste però prive di riscontro;

RICORDATO con specifico riguardo alla sopra richiamata cartella di pagamento relativa alle spese di registrazione della sentenza, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione che ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986 "pagamento in solido" l'Agenzia non può entrare nel merito della causa oggetto di tassazione per imporre il pagamento della imposta di registro alla parte soccombente, ciò che spiega appunto la notificazione dell'avviso di liquidazione al Consorzio quale coobbligato in solido, pur vittorioso in giudizio;

CONSIDERATO opportuno procedere al relativo adempimento, onde evitare il maturare di ulteriori sanzioni ed interessi per ritardato pagamento della cartella di cui sopra, con riserva di procedere come per legge nei confronti della controparte in oggetto per il rimborso;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 art. 43 allegato 4/2 punto 8.4;

CONSIDERATO che la mancata adozione arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTA la proposta di adozione del presente atto del Dirigente dell'Area Amministrativa acquisita agli atti;

RITENUTO di doversi procedere in merito

DETERMINA

- I. di impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 295,18 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Trapani di cui alla cartella n. 299 2020 00131430 78 001 a seguito iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Caltanissetta – Ufficio territoriale di Gela, per imposta di registrazione sentenza n. 60/2018 del Tribunale di Gela causa Cudia Pietro Antonio c/ il Consorzio di Bonifica 5 Gela, a valere sul cap. 615 del bilancio corrente esercizio in gestione provvisoria;
- II. di provvedere al relativo adempimento, onde evitare il maturare di ulteriori sanzioni ed interessi per ritardato pagamento della cartella di cui sopra, con riserva di procedere come per legge ai fini del recupero della somma dalla parte soccombente Cudia Pietro Antonio ;
- III. di provvedere al pagamento secondo le modalità indicate dall'Agenzia emittente nel modulo di pagamento fornito in allegato alla cartella;
- IV. di trasmettere copia del presente atto al Settore Segreteria Affari Generali Legali e all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E CORRETTEZZA
DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Anna Farruggia)

Anna Farruggia

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)